

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 216/14/COL

del 28 maggio 2014

che modifica per la novantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando i nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree [2016/2051]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 24 dell'accordo e l'articolo 1 della parte I del protocollo 3,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 4 aprile 2014 la Commissione europea ha pubblicato gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree» ⁽¹⁾. Gli orientamenti precisano a quali condizioni il finanziamento pubblico di aeroporti e compagnie aeree possa costituire un aiuto di Stato e, quando costituisce un aiuto di Stato, quali sono le condizioni di compatibilità. Essi si applicano dal 4 aprile 2014 e, a decorrere da tale data, sostituiscono gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 1994 e del 2005 ⁽²⁾.

I presenti orientamenti sono rilevanti ai fini dello Spazio economico europeo.

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

A norma del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare nuovi orientamenti corrispondenti a quelli della Commissione europea.

I presenti orientamenti sostituiscono quelli attualmente in vigore in materia di finanziamento degli aeroporti e aiuti all'avviamento per le compagnie aeree operanti su aeroporti regionali ⁽³⁾,

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 12 maggio 2014,

⁽¹⁾ GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5). Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12. 2005, pag. 1).

⁽³⁾ Finanziamento degli aeroporti e aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GUL 62 del 6.3.2008, pag. 30 e supplemento SEE n. 12 del 6.3.2008, pag. 3).

